UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Venerdì, 2 novembre 1923** — **Numero 257**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato per lunedì 12 novembre 1923, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Interrogazione.

II. Sorteggio degli uffici.

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni alla legge elettorale politica (n. 630);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari (n. 601);

2. Conversione in legge del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari, e degli altri istituti gestiti dal Regio comitato talassografico italiano (n. 576);

3. Conversione in legge del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari (n. 577);

4. Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di L. 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (n. 434);

5. Conversione in legge del R. decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (n. 589-A^1);

6. Conversione in legge del R. decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (n. 589-A^2), ecc.

V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (n. XIX-*P*, XIX-*Q*, XIX-*R Documenti*).

Il presidente: TITTONI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2268.
Istituzione di un Regio istituto tecnico in Castellamare Adriatico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto l'altro Nostro decreto in data 7 giugno 1923, numero 1408, col quale sono stabiliti i contributi finanziari delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pel mantenimento di Regie scuole medie;

Veduti i voti formulati dall'amministrazione provinciale di Teramo per la istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1923, di un Regio istituto tecnico in Castellamare Adriatico;

Riconosciuta la necessità di provvedere tempestivamente a tale istituzione, in modo che il Regio istituto tecnico di Castellamare Adriatico possa funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1923-24;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923, è istituito in Castellamare Adriatico un Regio istituto tecnico, avente nel corso superiore la sola sezione di commercio e ragioneria.

Art. 2.

Entro l'ottobre 1923, l'amministrazione provinciale di Teramo farà pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare deliberazione, approvata dalla competente autorità tutoria, con la quale s'impegni a corrispondere all'Erario il contributo annuo, stabilito dal R. decreto 11 marzo 1923, numero 685, e dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408, nelle spese di mantenimento di Regi istituti tecnici facoltativi aventi una sola sezione, e a soddisfare gli oneri posti a carico delle Provincie dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni di ruoli organici delle Regie scuole medie in dipendenza del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 268. — GRANATA.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2269.
Facoltà alla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia di eseguire trasmissioni di danaro e operazioni di deposito da parte degli emigrati italiani all'estero.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 15 settembre 1923, sul decreto che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia ad eseguire trasmissioni di danaro e operazioni di deposito da parte degli emigrati italiani all'estero.

SIRE,

Le trasmissioni di danaro e le operazioni di deposito da parte degli emigrati italiani all'estero, hanno dato luogo anche recentemente a gravi inconvenienti dovuti: da un lato ad eccessiva buona fede e ad ignoranza di pratiche bancarie, da parte dei nostri operai

emigrati, e dall'altro a disonestà di alcuni di coloro di cui i nostri emigrati si sono serviti per tali operazioni.

Un modo efficace per ovviare a tali inconvenienti è certo quello di incoraggiare istituti italiani, ben noti ai nostri emigrati e che, per grossi nuclei di essi, impersonano una lunghissima tradizione di sicurezza indiscussa, ad occuparsi direttamente della cura degli interessi economici degli italiani all'estero.

Tale interessamento non potrà essere sempre diretto, ma dovrà alle volte assumere forma di partecipazione, con decisa prevalenza, a società estere che si propongano tale scopo.

Il Banco di Sicilia ha così profonde radici nella economia siciliana e l'attaccamento che i siciliani gli dimostrano in ogni occasione è tale che, per il suo nome e per la sua tradizione, esso è certo indicato ad esercitare un'azione assai utile, nei centri in cui siavi una forte emigrazione siciliana.

E' perciò che si propone che la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia sia autorizzata ad istituire propri uffici all'estero ed a partecipare, con decisa prevalenza, a società estere che si propongano di curare gli interessi economici dei nostri emigrati.

A limitare gli oneri e i rischi relativi, si propone altresì che nelle partecipazioni, di che trattasi, o nella dotazione di propri uffici all'estero, la Cassa possa investire non oltre il quarto dello ammontare del suo fondo di riserva ordinario.

A garantire la prudente valutazione della opportunità di fare uso di codesta facoltà e la cauta determinazione dei relativi termini e modi, si propone, infine, di stabilire che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, attinenti a questo argomento, siano soggette alla autorizzazione preventiva del Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale.

A quanto sopra provvede l'unito schema di decreto-legge.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 29 marzo 1906, n. 100, modificato con R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2215;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia ha facoltà di investire non oltre la quarta parte del suo fondo di riserva ordinario nel dotare propri uffici all'estero o nel partecipare a società bancarie estere che si propongano di curare gli interessi economici degli italiani emigrati, specialmente nei luoghi dove siano numerose colonie di siciliani.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione del Banco, riguardanti l'uso di cotesta facoltà, sono soggette, caso per caso, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'economia nazionale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 269. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2270.

Variazioni al conto residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle disponibilità in conto residui dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e di quello del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le variazioni per ciascuno di essi indicate:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 90 « Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. » . . . . + L. 27,500

Ministero della guerra:

Cap. 111 (aggiunto) « Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale » + L. 465,000

Cap. 113 (aggiunto) « Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti » . . . . — L. 492,500

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 270. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2271.

Maggiore assegnazione, per indennità di tramutamento, ecc., nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 23 « Indennità di tramutamento di supplenza, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia e gli affari di culto per

l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 2,900,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 ottobre 1923
Atti del Governo, registro 217, foglio 271. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2273.
Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2050;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 146 « Personale avventizio per i servizi straordinari, ecc.	L.	38,000
Cap. n. 149 « Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. »	»	100,000
Cap. n. 216 (aggiunto) « Indennità agli avventizi licenziati ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, ecc. »	»	22,000
	L.	160,000

In diminuzione:

Cap. n. 1 « Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. »	L.	100,000
Cap. n. 3 « Assegni ed indennità di missione ecc. »	»	22,000
Cap. n. 42 « Spese per i consorzi antifillosserici, ecc. »	»	38,000
	L.	160,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 273. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2276.
Estensione alle madri dei caduti in guerra delle disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che dispone la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato posteriormente al 24 maggio 1915;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e *ad interim* degli affari esteri, d'accordo con tutti i Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, si applicano, con effetto dalla data di pubblicazione del R. decreto medesimo, alle madri dei caduti in guerra che siano unico sostegno di famiglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — GENTILE — CORBINO — CARNAZZA — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 276. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 2277.
Istituzione presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia di un corso complementare di specializzazione in materia di « Amministrazione delle aziende industriali ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Vista la legge 15 febbraio 1923, n. 449;
Visto il regolamento generale sull'istruzione superiore commerciale approvato con R. decreto 18 agosto 1920, numero 1482;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia un corso complementare di specializzazione in materia di « Amministrazione delle aziende industriali ».

Art. 2.

Il corso di specializzazione di cui all'articolo precedente comprende i seguenti insegnamenti:

1. Tecnica amministrativa e contabile delle imprese industriali;
2. Diritto tributario in rapporto all'industria;
3. Tecnologia industriale con speciale riguardo alle industrie locali;
4. Economia industriale;
5. Diritto del lavoro.

Oltre gl'insegnamenti predetti il corso potrà comprendere serie di lezioni di conferenze e di esercitazioni su materie stabilite annualmente dal Consiglio accademico in relazione alle particolari finalità del corso.

Art. 3.

Al corso di specializzazione di cui all'art. 1 hanno diritto di iscriversi gli studenti che abbiano compiuto i tre anni di iscrizione della facoltà di scienze economiche e commerciali nel Regio istituto superiore di Venezia.

Possono altresì iscriversi previo pagamento della tassa di iscrizione stabilita dal Consiglio di amministrazione i laureati in scienze economiche e commerciali in un altro Regio istituto superiore e coloro che abbiano compiuto la durata obbligatoria del corso della facoltà di scienze economiche e commerciali in un Regio istituto superiore.

Art. 4.

Per conseguire nel diploma di laurea la menzione speciale del corso di specializzazione lo studente deve avere ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed aver superato gli esami per tutte le materie costitutive del corso.

Art. 5.

Gl'insegnamenti del corso di specializzazione saranno affidate per incarico su proposta del Consiglio accademico secondo le norme generali vigenti.

Eccezionalmente, per gli insegnamenti di discipline tecniche, gli incarichi potranno essere dati a persone che possedendo attitudini e cognizioni speciali, non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 59 del vigente regolamento generale sull'istruzione superiore economica e commerciale. In tal caso dovrà essere sentito il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale.

Art. 6.

Il Consiglio accademico stabilirà gli orari dell'insegnamento del corso complementare e curerà il coordinamento delle singole discipline.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 277. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2237.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Cazzago San Martino.

N. 2237. R. decreto 15 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile di Cazzago San Martino viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2239.
Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Tubercolosario provinciale aretino ».

N. 2239. R. decreto 24 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera pia Tubercolosario provinciale aretino viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2246.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare Giulio Romano, in Roma.

N. 2246. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola complementare Giulio Romano, in Roma ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2247.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare Tomaso Grossi, in Treviglio.

N. 2247. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola complementare Tomaso Grossi, in Treviglio ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2250.

Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate ad accettare il legato dell'ing. Pirola Ernesto.

N. 2250. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro della guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate viene autorizzata ad accettare il legato di L. 17,788, disposto a suo favore dall'ing. Pirola Ernesto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2254.

Erezione in Ente morale del Ricovero di mendicità Alberto Rizzuti Caruso, in Caltabellotta.

N. 2254. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il ricovero di mendicità Alberto Rizzuti Caruso, con sede nel comune di Caltabellotta viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2255.

Erezione in Ente morale dell'Orfanotrofio femminile Cataldo Fiore, in San Pietro Vernotico.

N. 2255. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, l'Orfanotrofio femminile Cataldo Fiore, con sede nel comune di S. Pietro Vernotico, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2171.

Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale Laura Bassi, di Bologna.

N. 2171. Regio decreto 27 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale Laura Bassi di Bologna ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2172.

Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio B. Cairoli, di Vigevano.

N. 2172. R. decreto 27 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio B. Cairoli di Vigevano ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923.

Riscossione di tributi locali nel comune di Riva (Trento), per l'esercizio 1922.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze;
Veduta la legge 28 settembre 1920, n. 1322;
Veduti il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, ed il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1746;
Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;
Veduta la legge 8 giugno 1892 (B. L. P. n. 17), modificata con la legge 15 aprile 1895 (B. L. P. n. 24), concernente la vigilanza sui comuni della Venezia Tridentina:
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 26 agosto 1922, n. 2475/2-III con la quale la Giunta provinciale straordinaria per la Venezia Tridentina autorizzava il comune di Riva a riscuotere, per l'esercizio 1922, fra altri tributi, le seguenti tasse:

1. - Sui cani di età superiore ai sei mesi:

per i cani tenuti in città . . . . . . L. 60
per i cani tenuti in campagna . . . » 20

2. - Sulle licenze di protrazione dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

fino alle ore 2 in città . . . . . . L. 15
fino alle ore 2 in campagna . . . . » 10
per ogni ora successiva (indistintamente) » 5

3. - Sui balli:

a) in esercizi pubblici di I categoria, sale pubbliche e teatri:

fino alle ore 24 . . . . L. 60
fino alle ore 2 . . . . » 80
per ogni ora successiva . . . . » 20

b) in esercizi pubblici di II e III categoria:

fino alle ore 24 . . . . L. 30
fino alle ore 2 . . . . » 50
per ogni ora successiva . . . . » 10

c) in circoli privati in città:

fino alle ore 24 . . . . L. 50
fino alle ore 2 . . . . » 70
per ogni ora successiva . . . . . . » 15

d) in circoli privati in campagna:

fino alle ore 24 . . . . L. 25
fino alle ore 2 . . . . » 35
per ogni ora successiva . . . . . . » 10

e) sui balli tenuti nelle sedi dei circoli legalmente costituiti ed accessibili ai soli soci, e sui balli dati in locali privati da comitati d'occasione (senza riguardo d'orario):

in città . . . . L. 50
in campagna . . . . » 25

4. - 50 % sul prezzo dell'energia elettrica consumata a scopi di illuminazione;

5. - 30 % sul prezzo di vendita delle paste e dolci.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923.

Scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Montelanico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Roma, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità del comune di Montelanico;

Veduti gli atti;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972; 18 luglio 1904, numero 390, i regolamenti relativi ed il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità sopra menzionata è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un Commissario straordinario da nominarsi dal prefetto di Roma.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923.

Scioglimento della Cassa di prestanze agrarie di Vernole e Strudà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Lecce col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione delle Casse di prestanze agrarie di Vernole e Strudà;

Veduti gli atti;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972; 18 luglio 1904, numero 390, i regolamenti relativi ed il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione dell'Ente sopra menzionato è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla Congregazione di carità del comune di Vernole.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 ottobre 1923.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Catania.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Catania.

SIRE,

Una recente inchiesta ha accertato gravi irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione provinciale di Catania. I risultati dell'inchiesta hanno determinato contro l'Amministrazione in carica un vivissimo malcontento che rende assai delicata la situazione e fa seriamente temere per la pubblica quiete.

Frattanto quattordici consiglieri si sono dimessi, ed il Prefetto, ad evitare possibili disordini, ha dovuto sospendere a tempo indeterminato la sessione ordinaria del Consiglio.

Per assicurare ad un tempo la pubblica tranquillità ed il riassetto dell'azienda, che risulta gravemente disorganizzata, appare quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale.

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede di conformità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2008.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Catania è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre il Vice-prefetto presidente, i signori:

Fragapane avv. Benedetto;
Vecchio avv. Cesare;
Guarnaccia avv. Gregorio;
Coniglione avv. Emanuele;
Bonaiuto barone avv. Salvatore;
Bonomo ing. Giuseppe.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Marino (Roma), di Bergamasco (Alessandria), di Limido Comasco (Como), di San Lorenzo (Reggio Calabria), di Chiusano San Domenico (Avellino) e di Santo Stefano di Cadore (Belluno).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Marino, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Mentre si eseguiva un'inchiesta sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Marino, sorta dalle elezioni generali del 1920, i componenti il Consiglio comunale hanno rassegnate le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

L'inchiesta ha accertato numerose e gravi irregolarità. L'ufficio comunale, pur dotato di personale esuberante, lascia a desiderare, particolarmente per la parte contabile; il servizio di economato procede irregolarmente; i proventi del dazio, delle contravvenzioni, del pubblico macello vengono indebitamente impiegati nel diretto pagamento di spese comunali, anche in base a semplici buoni provvisori; la situazione finanziaria dell'Ente è difficile; la compilazione dei ruoli e dei conti è in grave ritardo; è stata trascurata la riscossione di fitti di locali comunali; l'applicazione delle tasse ha dato luogo a gravi sperequazioni; i pagamenti di spese sono stati costantemente ed irregolarmente disposti con deliberazioni di immediata esecuzione.

Sono state rilevate notevoli irregolarità, in materia di concessione ed escuzione di lavori; i servizi in genere sono trascurati; le scuole sono allogate in locali inadatti; la tutela del patrimonio comunale è stata negletta; la Giunta ha fatto largo abuso di deliberazioni di urgenza.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono di procedere senza indugio alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della ordinaria rappresentanza, appare indispensabile conferire al Commissario i maggiori poteri, che gli consentano di provvedere in modo idoneo al riordinamento dei servizi ed al riassetto della finanza dell'Ente, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marino, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor generale Giorgio Bompiani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bergamasco, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Bergamasco, costituita con le elezioni generali del marzo scorso, si è recentemente ridotta nell'impossibilità di funzionare, a causa dei profondi dissensi sorti fra i componenti della rappresentanza elettiva, in conseguenza della mutata situazione dei partiti e per insanabili contrasti di carattere personale. Perdurando tale situazione, il Sindaco e gli altri sei dei quindici consiglieri assegnati per legge al Comune hanno dato le dimissioni.

Le ripercussioni della crisi municipale sull'ambiente locale hanno acuito in modo preoccupante il fermento della cittadinanza contro gli amministratori rimasti in carica, e poichè, in tali condizioni dello spirito pubblico, accertate da un'inchiesta disposta dal Prefetto, non appare conveniente convocare i comizi per le elezioni suppletive a termini dell'articolo 280 della legge, ed è d'altronde opportuno che il nuovo appello al corpo elettorale possa, a suo tempo, effettuarsi senza limitazioni, in modo da consentire la costituzione di un'amministrazione vitale ed omogenea, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario: ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bergamasco, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Quarati è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Limido Comasco, in provincia di Como.

SIRE,

Dalle indagini recentemente eseguite dalla prefettura di Como, in seguito alla presentazione di una denunzia, è risultato che i servizi del comune di Limido Comasco sono in condizioni di grave e deplorevole abbandono per l'inerzia e l'incapacità di quella civica rappresentanza.

Infatti, il Consiglio comunale ridotto di numero per l'assenza, morte, o dimissioni di taluni suoi membri, ed agitato da vecchie competizioni esistenti fra il capoluogo e la frazione, si trova diviso in due gruppi di forze uguali, ed irriducibilmente contrarie, che, con i loro dissidi, rendono praticamente impossibile il funzionamento del Consesso. Da tempo le riunioni consigliari sono costantemente causa di incidenti tra gli amministratori e ben raramente sono proficue per l'adozione di concreti provvedimenti; per cui esse sono diventate sempre più rare ed ogni attività dell'Azienda si è, conseguentemente, arrestata.

Molti problemi di capitale importanza rimangono, pertanto, trascurati, o si trascinano per tempo indefinito, e fra essi quello per l'approvvigionamento idrico della frazione, la cui ritardata soluzione è causa di gravissimo disagio per la popolazione.

Avuto presente il danno sempre maggiore che il persistere di una tale anormale situazione arreca al Comune ed ai cittadini, si rende indispensabile assicurare con provvedimenti straordinari la regolare gestione del Municipio; e mi onoro, quindi, sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Limido Comasco in provincia di Como è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vincenzo Sbrozzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di S. Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria.

SIRE,

L'amministrazione comunale di San Lorenzo, sorta nel 1920 in seguito ad una lotta accanita fra gli abitanti del centro e quelli delle frazioni, riusciti questi ultimi vittoriosi nelle elezioni, ha tenuto sin dall'inizio contegno settario e partigiano, mantenendo vivi i vecchi contrasti esistenti fra i cittadini e perpetuando, con una serie di rappresaglie e di favoritismi, le competizioni e le rivalità che l'avevano condotta al potere.

Si disinteressò, infatti, di problemi di vitale interesse per la popolazione, quale l'alimentazione idrica del centro ed esaurì tutta la sua attività in sterili vendette, specie a danno degli impiegati, che militavano in gran parte nel partito avversario.

Tale anormale stato di cose diede luogo ad infinite proteste e reclami, e da ultimo determinò una scissione tra i consiglieri, che provocò le dimissioni del Sindaco e della Giunta, e rese necessario, nel giugno scorso, l'intervento di un Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente.

Il funzionario ha riscontrato notevoli irregolarità nelle varie attività dell'azienda e sopratutto ha trovato i pubblici servizi in stato di completo abbandono per l'inerzia dell'Amministrazione, che da tempo, turbata dalle sue discordie, più non funziona regolarmente.

Gli amministratori, recentemente, hanno ritirato le dimissioni, chiedendo di essere reintegrati nell'ufficio: ma la popolazione, in grandissima maggioranza, si mostra ad essi tenacemente avversaria, e poichè nel Comune avvengono quasi ogni giorno continui incidenti, l'ulteriore permanenza in carica dell'Amministrazione stessa potrebbe, per la viva eccitazione degli animi, esser causa di gravi perturbamenti, finora evitati per le misure preventive adottate.

Per ricondurre, pertanto, l'azienda nell'orbita della legalità e restituire la calma nella popolazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per gravi ragioni di ordine pubblico, ed a ciò, con la conseguente nomina del Regio Commissario, provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Carlo Tringali è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al Commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico 19 agosto 1917 sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino.

SIRE,

Una inchiesta eseguita sull'andamento della amministrazione comunale di Chiusano San Domenico ha accertato gravi irregolarità ed abusi nei vari servizi e specialmente in quello di tesoreria, nella erogazione delle spese e nella gestione in economia del dazio consumo. Sono risultati altresì atti di partigianeria compiuti nel taglio

delle sezioni boschive di proprietà comunale; favoritismi a scopo di propaganda elettorale a vantaggio di impiegati, di fornitori, di pastori ai quali fu inconsultamente ridotta la fida pascolo; e per contro atti di rappresaglia a danno di avversari; indelicatezze di impiegati e di amministratori, che percepiscono compensi non giustificati ed indennità eccessive. I principali servizi pubblici, come quelli di igiene, di viabilità, sono completamente trascurati e non si sono eseguiti pubblici lavori urgenti, come la riparazione del muraglione franato e della chiesa. Tutta la gestione contabile dell'azienda è confusa e disordinata, sì da non potersi accertare con precisione la situazione finanziaria del Comune, la quale è assai difficile, nonostante le risorse patrimoniali.

Contestati all'Amministrazione gli addebiti emergenti dalla inchiesta, il Consiglio comunale, nell'adunanza del 17 luglio u. s., ha dato le sue controdeduzioni, le quali però non valgono a smentire la sostanza delle irregolarità riscontrate.

In tale stato di cose, attesa l'urgente necessità di porre riparo al dissesto dell'Amministrazione, dovendosi escludere, che possa provvedervi l'attuale rappresentanza, che ha dimostrato inettitudine e partigianeria, suscitando il malcontento della popolazione, e che trovasi ora anche diminuita di autorità per aver perduto per dimissioni numerosi suoi componenti, si rende indipensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 settembre c. a., lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Baldassarre Giovanni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno.

MAESTÀ,

Una viva agitazione, determinatasi nel comune di Santo Stefano di Cadore per la autonomia delle frazioni di Capolongo, aveva da qualche tempo richiamata l'attenzione della Prefettura di Udine sul funzionamento di quella civica Amministrazione. Recentemente poi, essendosi acuiti per una vertenza patrimoniale i contrasti fra gli abitanti delle varie frazioni i consiglieri appartenenti a Capolongo si dimisero e la popolazione, non intendendo sostituirli, si astenne dalle elezioni suppletive indette nel giugno scorso per la reintegrazione della rappresentanza municipale.

Tali circostanze resero allora indispensabile una inchiesta, che fu eseguita nel luglio scorso e portò a gravi conclusioni. Gli uffici municipali sono stati riscontrati in completo disordine e quasi tutti i registri e le scritturazioni rese obbligatorie della legge, non esistono e non sono tenuti al corrente; il personale non ha ricevuto una conveniente sistemazione, non dà il necesario rendimento e riscuote gli assegni al netto di ogni ritenuta di R. M. e per cassa di previdenza. Il bilancio 1923 non è stato ancora inviato alla Sottoprefettura per l'approvazione; le contabilità comunali presentano gravissime deficienze; esiste un notevole arretrato nella approvazione e nella presentazione dei conti; molti mandati sono stati emessi e pagati senza l'osservanza delle norme di legge; numerose forniture e lavori per somme rilevanti sono stati eseguiti senza appalto e senza l'autorizzazione alla trattativa privata, o prescindendo dall'osservanza delle altre prescrizioni legali; per l'esecuzione delle opere non è stato infine prestabilito un piano razionale e sono stati eseguiti lavori non necessari a detrimento di altri più urgenti, il Comune possiede un vasto patrimonio boschivo, la cui amministrazione presenta gravi deficienze per la mancanza di esatti inventari, di precise delimitazioni di confine, di regolamenti e piani di sfruttamento.

Si è pertanto determinato nella popolazione un vivace malcontento, che, cumulato al grave fermento degli abitanti della frazione di Capolongo, i quali non desistono dalla loro agitazione per l'autonomia, ha creato una situazione, che desta gravi timori per il mantenimento della quiete cittadina.

Per ragioni di ordine pubblico e per assicurare, d'altra parte, il normale funzionamento della civica Azienda, e la riorganizzazione dei servizi, si rende quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina del Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Francesco Dima è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 27 ottobre 1923.

Concessione alle ditte Enea Gardini e Guido Sforni di Genova e Holme e C. di Napoli, della conferma all'esercizio della mediazione per il collocamento dei rischi assicurativi all'estero.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda della ditta Enea Gardini di Genova,

tendente ad ottenere la conferma all'esercizio della mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, a' sensi dell' art. 65, terzo comma, del citato R. decreto-legge:

Decreta:

Art. 1.

E' concessa alla ditta Enea Gardini di Genova la conferma all'esercizio della mediazione, al quale è stata autorizzata con decreto Ministeriale 23 novembre 1922, per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, a mente dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La conferma di cui al precedente comma ha la durata di anni due, decorrenti dal 14 agosto 1923, ed è subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione relativa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituirsi ai termini del citato decreto resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori ed i registri prescritti dal testo unico di legge 26 gennaio 1896, n. 44, sulle tasse per le assicurazioni, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla medesima ditta Enea Gardini.

Roma, addì 27 ottobre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda della ditta Guido Sforni di Genova, tendente ad ottenere la conferma all'esercizio della mediazione per il collocamento all'estero di rischi di assicurazione, a' sensi dell'art. 65, terzo comma, del citato R. decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa alla ditta Guido Sforni di Genova la conferma all'esercizio della mediazione, al quale è stata autorizzata con decreto Ministeriale 22 gennaio 1923, per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, a mente dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La conferma di cui al precedente comma ha la durata di anni due, decorrenti dal 14 agosto 1923, ed è subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione relativa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie o altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituirsi ai termini del citato decreto resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori ed i registri prescritti dal testo unico di leggi 26 gennaio 1896, n. 44, sulle tasse per le assicurazioni, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla medesima ditta Guido Sforni.

Roma, addì 27 ottobre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda della ditta Holme e C. di Napoli, tendente ad ottenere la conferma all'esercizio della mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, del citato R. decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa alla ditta Holme e C. di Napoli la conferma all'esercizio della mediazione, al quale è stata autorizzata con decreto Ministeriale 22 gennaio 1923, per il collocamento all'estero dei rischi in assicurazione, a mente dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La conferma di cui al precedente comma ha la durata di anni due, decorrenti dal 14 agosto 1923, ed è subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà alla immediata decadenza della autorizzazione relativa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli interessati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituirsi a' termini del citato R. decreto resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 175,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori ed i registri prescritti dal testo unico di leggi 26 gennaio 1896, n. 44, sulle tasse per le assicurazioni, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla medesima ditta Holme e C.

Roma, addì 27 ottobre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO COMMISSARIALE 20 ottobre 1923.
Elevazione a 55 anni del limite massimo di età per l'ammissione al concorso di 100 posti nel ruolo del personale tecnico civile dell'Aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale in data 13 ottobre 1923 relativo alla notificazione di concorso a 100 posti nel ruolo del personale tecnico civile dell'Aeronautica;

Ritenuta la opportunità di modificare il cennato decreto per quanto riguarda il limite massimo di età stabilito per l'ammissione al concorso;

Decreta:

I concorrenti all'ammissione nel ruolo del personale tecnico civile dell'Aeronautica, debbono non aver superati i 55 anni di età alla data del 1° ottobre 1923.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1923.

Il Vice commissario: FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(2ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro quinquennali nominativi, si notifica: che il buono del Tesoro quinquennale n. 1419 di L. 2000 intestato a Cazzola Amina fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Pettenella Egidia vedova Cazzola, della 6ª emissione, doveva invece intestarsi a Cazzola Emmina-Maria fu Gerolamo ecc. e ciò in base alla attestazione giurata innanzi alla R. pretura di Milano 9° mandamento il 28 settembre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del detto buono, perchè scaduto, nelle mani di Cazzola Emmina-Maria fu Gerolamo, ora maggiorenne.

Roma, 18 ottobre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **2ª Pubblicazione.** — ELENCO N. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	234348 235998 256207 271632 300490	85 — 10 — 130 — 35 — 70 —	Blenio *Anna* fu Camillo, minore, sotto la patria potestà della madre *Krainz Giovanna* fu Martino, vedova Blenio, domiciliata in Trieste.	Blenio *Virginia-Anna* fu Camillo, minore, sotto la patria potestà della madre *Rosa Daris* domiciliata a Trieste.
»	220445	95 —	D'Arcangelo *Antonietta di Michele* minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Casalnuovo Monterosaro (Foggia).	D'Arcangelo *Maria-Giuseppa-Antonia di Leonardo Michele*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, lì 17 ottobre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.